

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2484

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, FIANDROTTI, MARTELLI, COVATTA*Presentata il 27 marzo 1981*

Norme integrative dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento delle docenze universitarie, relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle università degli studi della Tuscia e di Cassino ha riconosciuto nella loro globalità le strutture universitarie facenti capo ai consorzi universitari di Viterbo e di Cassino (riconoscimento della carriera degli studenti; inquadramento del personale non docente dei ruoli statali).

Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, all'articolo 103, sono stati anche riconosciuti i servizi prestati nelle suddette sedi universitarie dal personale docente incaricato, ivi compreso il diritto al riconoscimento della stabilizzazione. Non sono viceversa stati riconosciuti, né dal primo né dal secondo provvedimento i servizi prestati dagli assistenti incaricati presso i corsi che già funzionavano a Viterbo e a Cassino.

Gli assistenti incaricati presso queste due sedi universitarie pertanto non potranno partecipare ai giudizi di idoneità per ricercatore previsti dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Tale discriminazione di assistenti incaricati che hanno svolto le stesse funzioni assolute, se pure a titolo precario, da altre figure di personale docente che operavano presso le stesse università prima della statizzazione appare inspiegabile e certamente dovuta ad una svista del legislatore. Riconoscere del resto le attività svolte con riferimento ad una cattedra di insegnamento e quindi allo svolgimento del relativo corso di lezione senza contestualmente riconoscere le attività prestate a vario titolo da tutto il personale docente, dai professori agli assistenti è una contraddizione interna.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La presente proposta di legge mira ad ovviare a tale ingiustizia prevedendo all'articolo 1 che la lettera g) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 venga modificata nel senso di comprendere anche gli assistenti incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino tra le figure ammesse ai giudizi di idoneità per ricercatore.

L'articolo 2 detta norma volta ad ovviare all'impossibilità di poter utilizzare la sede universitaria di Viterbo per conseguire, da parte degli assistenti incaricati della Tuscia, i relativi giudizi di idoneità in quanto la legge 3 aprile 1979,

n. 122, ha previsto corsi di laurea diversi da quelli già esistenti e funzionanti in regime consortile. Del resto la legge n. 122 muove dall'esigenza di promuovere tutta una serie di inserimenti universitari a livello regionale che risponde in pieno all'esigenza di decentramento universitario, con l'istituzione equilibrata di corsi di laurea in varie sedi univervitarie del Lazio.

Pertanto in assenza, a Viterbo, dei corsi di laurea già esistenti e funzionanti in regime consortile, le procedure per l'espletamento dei giudizi di idoneità per ricercatore possono comunque essere svolte nelle sedi universitarie del Lazio ove esistono i predetti corsi di laurea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera g) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente:

« g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti, nonché gli assistenti incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino (sempre che tali assistenti siano stati nominati secondo le modalità previste dalla legislazione vigente) ».

ART. 2.

Qualora, nelle università di Viterbo e Cassino, non siano presenti discipline comprese nei raggruppamenti contemplati nei bandi di concorso ed inerenti a corsi di laurea già funzionanti nelle suddette università prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, gli interessati possono presentare domanda ad altra sede universitaria del Lazio.

ART. 3.

Sono ammessi alla prima tornata di giudizi di idoneità per ricercatore gli assistenti incaricati presso i corsi di laurea già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino i quali hanno presentato domanda di ammissione.